



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus 2025-2027](#) Pag. 4
- [Detrazione per acquisto di mobili](#) Pag. 5
- [Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale](#) Pag. 6
- [Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti](#) Pag. 7
- [Compensazione orizzontale del credito Iva](#) Pag. 8
- [Richiesta del rimborso Iva annuale](#) Pag. 9
- [Compensazione di crediti tributari \(non Iva\) oltre € 5.000](#) Pag. 10
- [Nuova classificazione ATECO 2025](#) Pag. 11



STRUMENTI OPERATIVI

- [Scadenze fiscali 2025](#) Pag. 12
- [Check list tipologie di bilancio per società di capitali](#) Pag. 15
- [Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2025](#) Pag. 16
- [Esenzione della certificazione dei compensi a contribuenti minimi e forfetari](#) Pag. 17
- [Check list per visto di conformità ai fini Iva](#) Pag. 18



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Versamento tassa annuale libri sociali 2025](#) Pag. 20
- [Ravvedimento speciale per società di persone e associazioni professionali](#) Pag. 21
- [Scadenze e adempimenti di bilancio](#) Pag. 22
- [Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail](#) Pag. 23
- [Modello 770 semplificato mensile](#) Pag. 24
- [Affrancamento riserve e fondi in sospensione d'imposta](#) Pag. 25



NON SOLO IMPRESA

- [Aliquote contributive 2025 Gestione Separata Inps](#) Pag. 26



AGEVOLAZIONI

- [Fondo per la transizione industriale](#) Pag. 27



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di marzo 2025](#) Pag. 28



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD](#)



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurencia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

**REGISTRAZIONE
DELLE FATTURE
EMESSE
IN CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA**

- L'Agenzia delle Entrate, con una Faq pubblicata in data 13.02.2025 nella sezione "Fatture e Corrispettivi" del proprio sito Internet, ha rivisto la propria posizione confermando la possibilità di annotare nei registri Iva delle vendite le fatture emesse, facendo coincidere la "data della registrazione" con la "data della fattura". Quindi, "per motivi di semplificazione", è sempre possibile registrare le fatture nel registro delle vendite in base alla "Data" indicata nella sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, e i relativi ricavi possono rilevare ai fini Irpef in questa data (anche se la fattura è stata trasmessa allo SDI in data successiva).

**TITOLI ISCRITTI
NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
DELLO STATO
PATRIMONIALE**

- L'Organismo Italiano di Contabilità, nel documento interpretativo n. 11, aggiornato per i bilanci al 31.12.2024, ha precisato che i titoli iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali potranno essere valutati al costo di acquisizione e non al prezzo di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Di conseguenza, in deroga al criterio di valutazione di cui all'art. 2426 c.c., potranno evitare l'eventuale svalutazione i titoli di debito e le partecipazioni non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa (a eccezione degli strumenti finanziari derivati), considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari.

**ESTEROMETRO,
CONTA
LA RICEZIONE
DELLA FATTURA**

- L'Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita durante Telefisco 2025 sul tema della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (nuovo esterometro), ha chiarito che, sulle operazioni passive intercorrenti con controparti comunitarie, per data di ricevimento della fattura deve intendersi quella di effettiva ricezione del documento emesso dal fornitore non stabilito. Quindi, tale riferimento non può essere solamente inteso come "data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva".

**ATTESTAZIONE
CONFORMITÀ
RENDICONTAZIONE
DI SOSTENIBILITÀ**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con le informative nn. 11/2025 e 12/2025, ha affermato che, dopo le determinazioni della Ragioneria generale dello Stato 30.12.2024, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è un'esclusiva dei commercialisti.

**INDIVIDUAZIONE
CCNL APPLICABILI
NEGLI APPALTI**

- L'art. 73 D.Lgs. 209/2024 introduce l'allegato I.01, contenente al suo interno l'art. 2, che stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuazione del contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile ai lavoratori impiegati nell'appalto. Ciò si basa su due regole: valutazione della stretta connessione dell'ambito di applicazione del Ccnl rispetto alle prestazioni oggetto di appalto; valutazione del criterio di maggiore rappresentatività dei contratti.

**NUOVO
SOFTWARE
"COMUNICAZIONE
F24-770"**

- È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo software "Comunicazione F24-770", con cui i sostituti possono adempiere all'obbligo dichiarativo semplificato in vigore dal periodo d'imposta 2025.
- Rispetto al 770 ordinario, gli importi dovuti a titolo di ritenute/trattenute sono indicati come "importi da versare" anziché versati, poiché attraverso il nuovo applicativo il sostituto può decidere di inviare nel medesimo flusso telematico sia il prospetto sia il modello F24 telematico, compilato in automatico dalla procedura sulla base dei dati esposti nel prospetto (crediti esclusi), eventualmente integrati con il codice Iban da utilizzare ai fini del pagamento.
- Nella nuova comunicazione non esistono campi specifici riservati ai crediti, sebbene questi siano espressamente richiamati sia dalla norma istitutiva, sia dall'allegato 1 contenente l'elenco dei codici tributo applicabili (tra i quali mancano peraltro i codici 6781/6782 afferenti ai crediti da dichiarazione). Tali crediti, pertanto, salvo successive modifiche dell'applicativo, continueranno a essere esposti solo nel modello F24.

**INVIO
TELEMATICO
DELLA
DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE**

- Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13.02.2025 è stato introdotto un nuovo modello dichiarativo per l'invio telematico della dichiarazione di successione, il cui contenuto e le relative istruzioni di compilazione sono stati adeguati alle innovazioni recate dal D.L. 18.09.2024, n. 139.
- In particolare, il modello è stato adeguato con riguardo all'autoliquidazione dell'imposta di successione (adempimento che, a seguito della riforma, è stato in posto in capo ai contribuenti) ove, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, tale attività era svolta dall'Agenzia delle Entrate.



Notizie in sintesi (segue)

LISTA UE DEI PARADISI FISCALI

- Il Consiglio dell'Unione Europea, riunito in sede Ecofin, ha aggiornato la lista grigia Ue dei paradisi fiscali, ossia l'elenco delle giurisdizioni che si sono impegnate a introdurre riforme per adeguarsi agli standard fiscali europei. In particolare, Costa Rica e Curaçao sono stati rimossi, mentre il Brunei è stato aggiunto per via del suo regime di esenzione dei redditi di fonte estera, con l'impegno a modificarlo entro la fine del 2025.
- Parallelamente, il Consiglio ha confermato senza modifiche la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, che resta composta da 11 Paesi.

TEST DI OPERATIVITÀ E RIMBORSO E DETRAZIONE IVA

- Secondo la Cassazione (sentenze nn. 4151/2025 e 4151/2025) non è possibile basare il rigetto dei rimborsi Iva, così come i recuperi della detrazione, sul mancato superamento del test di operatività delle società di comodo. Le sentenze seguono l'indirizzo posto dalla Corte di Giustizia Europea, causa C-341/22.

CONTRIBUTI INPS PER PROFESSIONISTI DEI SOCIAL

- L'Inps, con circolare n. 44/2025, ha dettato le regole per l'inquadramento previdenziale delle nuove figure di lavoratori, cioè dei professionisti che si dedicano all'attività di creazione di contenuti (content creator) con l'obiettivo di trarne fonte di reddito (principale o secondaria).
- Poiché non c'è una normativa di riferimento, la gestione previdenziale va individuata tramite alcune variabili chiave, quali le concrete modalità di svolgimento dell'attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi. Pertanto, chi si dedica all'attività di creazione di contenuti per il web, non per hobby ma allo scopo di trarne reddito, deve iscriversi all'Inps e versare i contributi alla gestione commercianti (per esempio chi vende video o gestisce banner pubblicitari) o alla gestione separata (youtuber, streamer, etc.) ovvero, nell'ipotesi di blogger e influencer, alla gestione dello spettacolo.

NUOVI MODELLI RENTRI

- A partire dal 13.02.2025 non possono più essere utilizzati i vecchi registri e formulari, anche se vidimati, in quanto debuttano i nuovi modelli del Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), allegati al D.M. 59/2023.
- Il passaggio al registro digitale non necessita il riporto di alcun movimento già registrato sul cartaceo. Tuttavia, se si accede al Rentri tramite i servizi di supporto del portale, il primo movimento digitale segue la numerazione progressiva avviata sul cartaceo.

CHECK-LIST BILANCI DI BANCHE E ASSICURAZIONI

- Assirevi ha messo a disposizione, sul proprio sito internet, le check list aggiornate per la redazione dei bilanci 2024 di banche, assicurazioni, intermediari finanziari, Sgr e Sim.
- Tali check-list rappresentano un utile strumento per il revisore ai fini dei controlli sui bilanci di questi soggetti, e Assirevi, come ogni anno, procede all'aggiornamento in base alle modifiche normative, dei principi contabili e delle interpretazioni fornite da Banca d'Italia e Ivass.

EFFICACIA PROBATORIA DEI MESSAGGI WHATSAPP NEL PROCESSO CIVILE

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 1254/2025, ha confermato l'orientamento di merito riconoscendo valenza probatoria alla messaggistica digitale WhatsApp nei giudizi civili.
- Il caso ha avuto origine dalla opposizione contro un decreto monitorio ottenuto da una società per il pagamento di serramenti. Si conferma la valenza probatoria dei messaggi conservati nella memoria del telefono cellulare, considerati prova scritta ex art. 633 c.p.c.

UNIFICAZIONE DI RICORSI CON PROFESSIONISTI DIFFERENTI

- Il MEF, in risposta ai quesiti di Telefisco 2025, in tema di chiarimenti operativi nel caso di unificazione di procedimenti di soggetti difesi da professionisti differenti, afferma che anche in caso di riunione dei ricorsi, è consentito l'accesso a tutti gli atti del processo alle parti processuali, costituite o anche non costituite, purché evocate in giudizio.

TABELLA UNICA DI RISARCIMENTI PER MACROLESIONI

- Con la pubblicazione del D.P.R. 13.01.2025, n. 12 sono state definite le regole di liquidazione dei valori pecuniari dei risarcimenti dei danni non patrimoniali da lesioni di non lieve entità, ossia quelli che provocano menomazioni gravi, comprese tra 10 e 100 punti di invalidità biologica, in seguito a sinistri stradali e responsabilità sanitaria.

SICUREZZA INFORMATICA

- Entro il 28.02.2025, i soggetti pubblici e privati cui si applica la Direttiva NIS2 (Network and Information Security) devono registrarsi sulla specifica piattaforma digitale. Chi non adempie a tale obbligo potrà incorrere in sanzioni fino allo 0,1% del fatturato. Con l'obiettivo di armonizzare le misure per far fronte agli attacchi informatici, la direttiva NIS2, ha stabilito nuove regole a livello UE in materia di sicurezza informatica.

APPROFONDIMENTI

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus 2025-2027

La legge di Bilancio 2025 ha ridotto la detrazione prevista per ristrutturazione edilizia e per l'ecobonus in relazione alle spese sostenute, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al: 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. **La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.** Le novità devono essere coordinate con il limite massimo delle detrazioni fiscali introdotto dal 2025 dall'art. 1, c. 10 L. 207/2024, variabile in funzione del reddito complessivo e del numero di figli a carico. Per le detrazioni ripartite in più anni, quali i bonus in edilizia, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno di utilizzo.

Periodo di sostenimento delle spese	Detrazione per interventi di <u>recupero del patrimonio edilizio</u> ⁷		Detrazione per interventi di <u>riqualificazione energetica</u> ⁷									
	% detrazione	Limite di spesa	% detrazione	Limite di detrazione								
Dal 1.01.2012 al 25.06.2012	36%	€ 48.000,00	55%	<table><tr><td>Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti</td><td>€ 100.000,00</td></tr><tr><td>Interventi sull'involucro degli edifici esistenti</td><td>€ 60.000,00</td></tr><tr><td>Installazione di pannelli solari per acqua calda</td><td>€ 60.000,00</td></tr><tr><td>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</td><td>€ 30.000,00</td></tr></table>	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00	Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00	Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00											
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00											
Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00											
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00											
Dal 26.06.2012 al 31.12.2012	50%	€ 96.000,00 ¹										
Dal 1.01.2013 al 5.06.2013	50%	€ 96.000,00 ²										
Dal 6.06.2013 al 31.12.2024			65% ³									
Dal 1.01.2025 al 31.12.2025	36%. 50% per abitazione principale.	€ 96.000,00 ²⁻⁵⁻⁶	36% ³⁻⁵ . 50% ³⁻⁵ per abitazione principale.									
Dal 1.01.2026 al 31.12.2027	30% ⁸ . 36% ⁸ per abitazione principale.	€ 96.000,00 ²⁻⁵⁻⁶	30% ³⁻⁵ . 36% ³⁻⁵ per abitazione principale.									

PAGAMENTO

Per i **soggetti non esercenti attività di impresa** il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario⁴ o postale, dal quale risulti:
la causale del versamento;
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.

Le banche e le poste operano una ritenuta dell'**11%** sull'imponibile.

Per i **soggetti esercenti attività di impresa** sono ininfluenti le modalità di pagamento.

Note	1.	Ammontare massimo di € 96.000 , al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000 , per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
	2.	Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
	3.	Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nel limite di spesa moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Nel periodo transitorio dal 2025 al 2027 la detrazione potrebbe competere con un'aliquota differenziata in base alla destinazione o meno della singola unità abitativa ad abitazione principale o non principale, a meno che la percentuale di detrazione sia riferibile a quella per gli altri immobili. Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.
	4.	La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).
	5.	Sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili .
	6.	La detrazione per interventi effettuati su parti comuni condominiali dovrebbe spettare, con le medesime aliquote in base alla destinazione o meno delle singole unità ad abitazione principale, nel limite di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.
	7.	La detrazione sismabonus (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies Tuir) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale .
	8.	Per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (art. 16-bis, c. 3-bis Tuir) la detrazione rimane al 50%.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



Detrazione per acquisto di mobili

La legge di Bilancio 2025 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute **fino al 31.12.2025** per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere superiore a € 5.000 anche per il 2025.

SOGGETTI	Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio .	
OGGETTO	- Ulteriori spese documentate per l'acquisto di: - mobili; - grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla: classe A per i forni; classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie; classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso, anziché del singolo ambiente dell'immobile stesso. L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.	Finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
DETRAZIONE	Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute. - La detrazione è calcolata¹ su un ammontare complessivo non superiore a € 5.000 per il 2024 e il 2025. - Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. L'importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.	La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1.01 dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione può essere fruita per l'acquisto di beni destinati all'arredamento delle parti comuni². La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
BENI AGEVOLABILI	Mobili Nuovi Grandi elettrodomestici Nuovi Spese di trasporto	Rientrano tra i "mobili" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. - L'acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia è prevista l'etichetta energetica. - Per l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151³. Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.
Note	- Le spese sono computate ai fini della detrazione indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi. L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare. - Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.	



Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

L'art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l'aumento a **€ 2 milioni** del limite di compensazione orizzontale.

Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata.

L'incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.

COMPENSAZIONE
VERTICALE

- Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a **debiti e crediti riguardanti la medesima imposta** e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche "interna").
- Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

COMPENSAZIONE
ORIZZONTALE

I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione "orizzontale" nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore **€ 2 milioni**.

- Il limite da € 700.000 è stato innalzato a € 1 milione per il 2020 a € 2 milioni per il solo 2021; dal 2022 il limite di € 2 milioni è stato reso definitivo (a regime).
- Il **limite di € 2 milioni "assorbe" il limite di € 1 milione previsto per i contratti di subappalto.**

COMPENSAZIONE
ORIZZONTALE
AI FINI
IMPOSTE
DIRETTE E IVA

- L'aumento del limite incide sull'ammontare della soglia massima annua di compensazione.
- Il **plafond**, che **vale per anno di presentazione del modello F24** e non per anno di formazione del credito, **opera cumulativamente per tutti i crediti d'imposta.**
- I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.

È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione. Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap di **ammontare annuo superiore a € 5.000**, essendo necessaria la **preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti** e l'apposizione del **visto di conformità** ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

- Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili.
- La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l'attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

Sotto il profilo procedurale **è necessario presentare il modello F24 che espone la compensazione** mediante le **procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, senza più possibilità di utilizzare i normali canali bancari.

- La compensazione orizzontale può essere effettuata:
 - **dal 1° giorno del periodo successivo** a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, **per importi inferiori o uguali a € 5.000;**
 - **dal 10° giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, **per importi superiori a € 5.000.**

RILASCIO
DEL VISTO
DI CONFORMITÀ

- I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
- Alternativamente, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex art. 2409-bis c.c.



Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**. L'art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La novità normativa non sostituisce né abroga l'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010.

LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500,00	Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento .
	Vincolo	Il contribuente deve pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori ¹ .	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	- Il divieto di compensazione opera in merito a: - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irapp; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (esempio: imposta di registro).	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
DIVIETO ASSOLUTO ² DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 100.000,00	Ruoli scaduti	A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000,00 e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. - Sono inibite, pertanto, le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali. Rientrano, quindi, anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi.	
	Vincolo	La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate .	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
	Controlli preventivi	Si applicano le disposizioni dell'art. 37, c. 49-ter (l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e c. 49-quater D.L. 223/2006 (qualora in esito all'attività di controllo di cui al c. 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni previste.	

Note	¹. In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, poiché non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione). ². Il divieto di compensazione è "assoluto" e quindi dovrebbe trovare applicazione anche per la parte dei crediti eccedenti gli importi iscritti a ruolo. Pertanto, se un contribuente avesse una iscrizione a ruolo di € 110.000 e un credito di € 200.000, non potrebbe compensare nemmeno l'eccedenza di € 90.000.
------	--



Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che i soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli Isa sono esonerati dall'applicazione del visto di conformità per importi non superiori a € 50.000 o a € 70.000 in funzione del punteggio di affidabilità raggiunto. Si ricorda, inoltre, che il **limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale"** nel modello F24 è pari a **2 milioni di euro**.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA - Annuale - Infrannuale	Importi annui fino a € 5.000,00	La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva². Esempi - Il credito Iva 2024 può essere compensato dal 1.01.2025. - Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2025 può essere compensato dal 30.04.2025 (termine di presentazione del modello Iva TR).
	Importi annui superiori a € 5.000,00¹	La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Esempio Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2025 è compensabile dal 10.05.2025 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2025).
	Modalità	È richiesta l'apposizione del visto di conformità³, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile. Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.

Note	Per le società non operative, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo. L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 2.000.000.
	¹. Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009] durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. ². Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge. ³. Salvo l'esonero per i soggetti Isa che fruiscono dei benefici premiali.



Richiesta del rimborso Iva annuale

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di **€ 5.000**, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le **compensazioni**, e quella di **€ 30.000**, prevista per i **rimborsi**. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di € 2.000.000** (L. 234/2021). L'art. 14 D. Lgs. 1/2024 ha aumentato da € 50.000 a € 70.000 la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità ovvero la garanzia per i soggetti cui si applicano gli Isa che conseguono un determinato livello di affidabilità.

SOGGETTI INTERESSATI	Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.	
	Società non operative	• L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative (art. 3, c. 45 L. 662/1996), né può costituire oggetto di compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) o di cessione ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988 (art. 35, c. 15 D.L. 223/2006). Il credito può essere solo riportato nell'anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche. • Se la società non operativa per 3 esercizi consecutivi effettua operazioni Iva inferiori all'ammontare dei ricavi presunti, il credito non potrà più essere "riportato in avanti" a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi successivi.
MODALITÀ DI RICHIESTA	Quadro VX	• Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale. • La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso.
	Termini	• La dichiarazione Iva 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2025 e 30.04.2025.
IPOTESI DI RIMBORSO	• Cessazione di attività. • Minore eccedenza detraibile del triennio.	
	• Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate. • Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. • Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche. • Operazioni non soggette all'imposta. • Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. • Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.	
	Importi anche inferiori a € 2.582,28	
	Importo minimo € 2.582,28 Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.	
Se l'eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28 , il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.		





Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**Irap** e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo.

La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. La L. 213/2023 ha esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024.

COMPENSAZIONE
DEI
CREDITI
TRIBUTARI¹

• Crediti relativi a:

- imposte sui redditi;
- addizionali alle imposte sui redditi;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- Irap.

Utilizzo in compensazione orizzontale.

Per importi superiori a € 5.000 annui.

Richiede l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa

Richiede la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il **controllo contabile**, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

LIMITE
ALLE
COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € **2.000.000**.

La compensazione tra tributi della medesima specie **non soggiace a limiti di importo** né al visto di conformità.

INDEBITE
COMPENSAZIONI

• Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente:

- la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, **entro 30 giorni**;
- l'applicazione della sanzione pari al **5% dell'importo**, per importi fino a € 5.000, e pari a € **250**, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non. Non si applica l'art. 12 D.Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni.

• Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i **30 giorni successivi al ricevimento della stessa**, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

PRESENTAZIONE
PREVENTIVA
DELLA
DICHIARAZIONE

• La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

• Dal **1.07.2024** i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail (con decorrenza da definire), sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Nota¹

Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa (Circ. Ag. Entrate 27.04.2017, n. 13/E, p. 4.8.2).



Nuova classificazione ATECO 2025

L'Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che è entrata in vigore a partire dal 1.01.2025 e sostituisce la precedente versione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022. La realizzazione dell'ATECO 2025 è il risultato di un'articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell'Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

La nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1.04.2025 al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici. La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa. Tenuto conto della normativa europea sopra menzionata e della decisione concordata a livello nazionale di adottare operativamente la nuova classificazione a partire dal 1.04.2025, il sistema fiscale metterà a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l'Istat e il sistema camerale metteranno in atto una strategia di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche. Tra gli strumenti sviluppati per supportare le procedure di ricodifica si segnala una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e ATECO 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l'Agenzia delle entrate che sarà resa disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell'Istat. A livello operativo, si ricorda che nella dichiarazione Iva deve essere indicato il codice Ateco vigente al momento di presentazione della stessa. Pertanto, si deve utilizzare la nuova classificazione Ateco2025, in vigore dal 1.04.2025, solo nel caso di presentazione del modello successivamente alla citata data.

DECORRENZA

- ATECO 2025 entra in vigore il 1.01.2025.
- ATECO 2025 è implementata da Istat, sistema camerale e fiscale a partire dal 1.04.2025.

ADEMPIMENTI

- A imprese e liberi professionisti **non è richiesta alcuna azione prima del 1.04.2025**.
- Imprese e liberi professionisti potranno comunicare, verificare o confermare ai diversi Enti la propria attività economica utilizzando i nuovi codici ATECO 2025 esclusivamente a partire dal **1.04.2025**.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Per richieste di chiarimento in merito alla classificazione ATECO 2025 è possibile contattare l'Istat esclusivamente scrivendo a atecoinfo@istat.it a partire dal 1.04.2025.

SEGNALAZIONI

Per segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione contattare l'Istat scrivendo a comitatoatecoistat@istat.it.

ADEMPIMENTI FISCALI

Dichiarazione di variazione dati

Come previsto con la Risoluzione n. 262/E del 24.06.2008, l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 **non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione** dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

- Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Al riguardo, **qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all'Agenzia delle Entrate una nuova codifica** che meglio rappresenta l'attività svolta, si ricorda che:
 - se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la **Comunicazione Unica** (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
 - se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).



STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze fiscali 2025

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento		Scadenza	Proroga	Spunta
Versamento mensile Iva, ritenute, contributi	Gennaio 2025		17.02.2025		☒
	Febbraio 2025		17.03.2025		☐
	Marzo 2025		16.04.2025		☐
	Aprile 2025		16.05.2025		☐
	Maggio 2025		16.06.2025		☐
	Giugno 2025		16.07.2025		☐
	Luglio 2025		20.08.2025		☐
	Agosto 2025		16.09.2025		☐
	Settembre 2025		16.10.2025		☐
	Ottobre 2025		17.11.2025		☐
	Novembre 2025		16.12.2025		☐
	Dicembre 2025		16.01.2026		☐
Versamento trimestrale Iva, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2025		16.05.2025		☐
	2° trimestre 2025		20.08.2025		☐
	3° trimestre 2025		17.11.2025		☐
	4° trimestre 2025		17.02.2026		☐
	Iva solo soggetti trimestrali speciali				
Richiesta di rimborso - compensazione Iva infrannuale – Mod. TR	1° trimestre 2025		30.04.2025		☐
	2° trimestre 2025		31.07.2025		☐
	3° trimestre 2025		31.10.2025		☐
Elenchi Intrastat	Gennaio 2025		25.02.2025		☒
	Febbraio 2025		25.03.2025		☐
	Marzo 2025	1° trimestre 2025	28.04.2025		☐
	Aprile 2025		26.05.2025		☐
	Maggio 2025		25.06.2025		☐
	Giugno 2025	2° trimestre 2025	25.07.2025		☐
	Luglio 2025		25.08.2025		☐
	Agosto 2025		25.09.2025		☐
	Settembre 2025	3° trimestre 2025	27.10.2025		☐
	Ottobre 2025		25.11.2025		☐
	Novembre 2025		29.12.2025		☐
	Dicembre 2025		27.01.2026		☐
Comunicazioni Iva	Comunicazione liquidazioni Iva 2025	4° trimestre 2024	28.02.2025		☐
		1° trimestre 2025	3.06.2025		☐
		2° trimestre 2025	30.09.2025		☐
		3° trimestre 2025	1.12.2025		☐
		4° trimestre 2025	28.02.2026		☐
	OSS	4° trimestre 2024	31.01.2025		☐
		1° trimestre 2025	30.04.2025		☐
		2° trimestre 2025	31.07.2025		☐
		3° trimestre 2025	31.10.2025		☐
	IOSS	Dicembre 2024	31.01.2025		☐
		Gennaio 2025	28.02.2025		☐
		Febbraio 2025	31.03.2025		☐
		Marzo 2025	30.04.2025		☐
		Aprile 2025	3.06.2025		☐
		Maggio 2025	30.06.2025		☐
		Giugno 2025	31.07.2025		☐
		Luglio 2025	1.09.2025		☐
		Agosto 2025	30.09.2025		☐
		Settembre 2025	31.10.2025		☐
		Ottobre 2025	1.12.2025		☐
		Novembre 2025	31.12.2025		☐



Scadenze fiscali 2025 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
Comunicazioni dati al Sistema Tessera Sanitaria	Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per 2° semestre 2025	31.01.2025		☐
	Spese veterinarie	17.03.2025		☐
	Spese 1° semestre 2025	30.09.2025		☐
	Spese 2° semestre 2025	2.02.2026		☐
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico CU/2025	18.03.2025		☒
	Invio telematico Mod. Iva/2025	30.04.2025		☐
	Invio telematico Mod. 730/2025	30.09.2025	Termini differenziati per CAF/professionisti	☐
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	31.10.2025		☐
	Invio telematico Mod. 770/2025	31.10.2025		☐
Versamenti relativi a Redditi-Irap-Iva	2° acconto 2025 imposte, cedolare secca e imposta sostitutiva (no contributi), per PF con P.Iva e ricavi/compensi max € 170.000	16.01.2025		☐
	Saldo annuale Iva 2024	17.03.2025	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	☐
	• Saldo 2024 e 1° acconto 2025 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive	30.06.2025 - oppure - 30.07.2025 + magg. 0,40%		☐
	• Diritto C.C.I.A.A.			☐
	2° acconto 2025 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	1.12.2025		☐
	Versamento acconto Iva 2025	29.12.2025		☐
Altri adempimenti	Versamento saldo Inail 2024 e 1° acconto 2025	17.02.2025		☐
	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	28.02.2025		☐
	Versamento 7ª rata rottamazione-quater	28.02.2025		☐
	Versamento tassa annuale libri sociali	17.03.2025		☐
	Versamento 8ª rata controversie tributarie (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	31.03.2025		☐
	Versamento 9ª rata istituti definitivi	31.03.2025		☐
	Versamento 1ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quater D.L. 113/2024)	31.03.2025		☐
	Versamento 2ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	30.04.2025		☐
	Versamento 3ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	3.06.2025		☐
	Versamento 8ª rata rottamazione-quater	3.06.2025		☐
	Versamento 1ª rata imposta affrancamento riserve in sospensione d'imposta (art. 14 D.Lgs. 192/2024)	30.06.2025		☐
	Versamento 9ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	30.06.2025		☐
	Versamento 4ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	30.06.2025		☐
	Versamento 1ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, cc. 31-36 L. 213/2023)	30.09.2025		☐
	Versamento 10ª rata istituti definitivi	30.06.2025		☐
	Termine adesione CPB biennio 2025-2026	31.07.2025		☐
	Versamento 9ª rata rottamazione-quater	31.07.2025		☐
	Versamento 5ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	31.07.2025		☐
	Versamento 6ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	1.09.2025		☐
	Versamento 10ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	30.09.2025		☐
	Versamento 11ª rata istituti definitivi	30.09.2025		☐
	Versamento 7ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	30.09.2025		☐
	Versamento 8ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)	31.10.2025		☐
	Versamento 3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023	17.11.2025		☐



Scadenze fiscali 2025 (segue)

	Periodo di riferimento		Scadenza	Proroga	Spunta
Altri adempimenti (segue)	Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all'1.01.2024		1.12.2025		☐
	Versamento 1ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all'1.01.2025		1.12.2025		☐
	Versamento 1ª rata imposta sostitutiva estromissione immobile ditta individuale (art. 1, c. 37 L. 207/2024)		1.12.2025		☐
	Versamento 10ª rata rottamazione-quater		1.12.2025		☐
	Versamento 2ª rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, c. 36 L. 207/2024)		1.12.2025		☐
	Versamento 9ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)		1.12.2025		☐
	Versamento 11ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)		22.12.2025		☐
	Versamento 12ª rata istituti definitivi		22.12.2025		☐
	Versamento 10ª rata ravvedimento speciale 2018-2022 (art. 2-quarter D.L. 113/2024)		31.12.2025		☐
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2024)		17.02.2025		☒
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2025 rivalutazione TFR		16.12.2025		☐
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche 2024		30.04.2025		☐
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2025	3.06.2025		☐
		Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000	30.09.2025		☐
		2° trimestre 2025	30.09.2025		☐
		Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000	1.12.2025		☐
		3° trimestre 2025	1.12.2025		☐
IMU	Versamento acconto 2025		16.06.2025		☐
	Dichiarazione variazioni 2024		30.06.2025		☐
	Versamento saldo 2025		16.12.2025		☐
Versamento IVS	4° trimestre 2024 (fissi)		17.02.2025		☐
	1° trimestre 2025 (fissi)		16.05.2025		☐
	1° acconto 2025 (eccedenti minimale)		30.06.2025		☐
	1° acconto 2025 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)		30.07.2025		☐
	2° trimestre 2025 (fissi)		20.08.2025		☐
	3° trimestre 2025 (fissi)		17.11.2025		☐
	2° acconto 2025 (eccedenti minimale)		1.12.2025		☐
Versamento contributi Enasarco (case mandanti)	Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2024		20.02.2025		☐
	Versamento FIRR maturato 2024		31.03.2025		☐
	Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2025		20.05.2025		☐
	Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2025		20.08.2025		☐
	Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2025		20.11.2025		☐



CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2025 (COMPILABILE)



Check list tipologie di bilancio per società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

Tipologie di bilancio			
		Requisiti dimensionali*	Documenti che compongono il bilancio
1.	Bilancio per micro impresa	- Volume ricavi ≤ 440.000 - Totale attivo ≤ 220.000 - Dipendenti ≤ 5 unità	- Stato patrimoniale (con integrazioni)** - Conto economico
2.	Bilancio abbreviato (piccole imprese)	- Volume ricavi ≤ 11.000.000 - Totale attivo ≤ 5.500.000 - Dipendenti ≤ 50 unità	- Stato patrimoniale - Conto economico Nota integrativa
3.	Bilancio ordinario (grandi imprese)	- Volume ricavi > 11.000.000 - Totale attivo > 5.500.000 - Dipendenti > 50 unità	- Stato patrimoniale - Conto economico Nota integrativa Relazione sulla gestione Rendiconto finanziario

* 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese. È possibile applicare le semplificazioni già dal 2° esercizio in cui le condizioni sono rispettate (circ. Assonime n. 9/2009). Stesso criterio per la redazione del bilancio ordinario in caso di superamento dei limiti (documento CNDCEC novembre 2012).

** Per l'**esonero dalla nota integrativa** devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l'**esonero dalla relazione sulla gestione** è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.

Adempimenti			
	Bilancio per micro impresa	Bilancio abbreviato	Bilancio ordinario
Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità.	No	No	No
Presenza area straordinaria conto economico.	No	No	No
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.	Sì	Sì	Sì
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.	No	Sì	Sì
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.	No	No	Sì
Presenza conti d'ordine.	No	No	No

Denominazione sociale	Beta S.r.l.	
Dati di bilancio	2024	2023
Volume ricavi	8.900.000,00	7.900.000,00
Totale attivo	4.200.000,00	4.000.000,00
Dipendenti	20	19

↓

☐ Bilancio per micro impresa
☒ Bilancio abbreviato
☐ Bilancio ordinario



Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2025

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica 2025.

Certificazione			Scadenza		
Dividendi			17.03		☐
Ritenute interessi attivi (esempio: finanziamenti soci fruttiferi)			17.03		☐
Certificazione Unica dipendenti e pensionati			17.03 (Trasmissione all'Agenzia Entrate) ¹		☐
Certificazione Unica lavoratori autonomi			31.03		☐
Nota	In ogni caso, la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti deve essere effettuata entro il 17.03.2025.				

Lavoro autonomo – Raccolta dati

☐	Copia fatture professionisti
☐	Copia fatture intermediari di commercio
☐	Copia fatture minimi e forfettari
☐	Copia degli F24
☐	Compilazione registro compensi a terzi

Brogliaccio compensi a terzi - Anno 2024

Percipiente		Mario Rossi								
Nato a		Milano (MI)			il	1.02.1960				
Codice fiscale		RSSMRA60B01F205S			P. Iva	01410480541				
Anno	Caus.	Data pagam.	Onorari	Iva	Rimborsi	Totale	Impon. Irpef	Rit. acconto	Totale pagato	Tot. non pagato
2024	Provvigioni novembre	11.12	2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05
Totale			2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05

☐ Distinta versamento ritenute

Distinta versamento ritenute

Data versamento		16.01.2025		Riferimenti F24						
Percipiente		Numero fattura	Data fattura	Codice tributo	Mese pagamento	Importo ritenuta acconto		Importo pagato		
Mario Rossi		21	28.11.2024	1040	Dicembre	239,45		239,45		
Totale								239,45		

Nota¹

Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Modello 730), il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31.10, analogamente a quanto previsto per il Modello 770.



Esenzione della certificazione dei compensi
a contribuenti minimi e forfetari

L'art. 3 D. Lgs. 1/2024 ha previsto l'esenzione dall'obbligo dei sostituti di imposta di predisporre e consegnare la Certificazione Unica ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio, relativamente ai compensi erogati. L'esonero ha effetto dall'anno fiscale 2024 (CU 2025), in conseguenza dell'obbligo per tali soggetti di emettere fattura elettronica.

CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI	Compensi percepiti da minimi e forfetari	Di regola, devono essere certificati i compensi di coloro che svolgono attività professionali, ivi compresi (fino alla CU 2024, per l'anno 2023) i soggetti che, pur producendo redditi da lavoro autonomo e professionale non sono soggetti a ritenuta (ad esempio, contribuenti minimi e forfetari) ¹ .	
	Compensi erogati	Da contribuente forfetario	Il contribuente forfetario, non essendo sostituto d'imposta, non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche.
		Da contribuente minimo	- Il contribuente titolare di partita Iva in regime dei minimi ex D.L. 98/2011 opera come sostituto d'imposta. - Pertanto, è soggetto all'obbligo di: versare la ritenuta d'acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento; certificare il compenso tramite la compilazione e l'invio della Certificazione Unica e del modello 770.

COMPILAZIONE DELLA CU E DEL MOD. 770 Casi operativi	Soggetti coinvolti	Obblighi Certificazione Unica e modello 770
	Contribuente "ordinario" ² emette fattura a contribuente ordinario.	Il soggetto che eroga il compenso compila CU e il modello 770.
	Contribuente ordinario emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo compila CU e il modello 770.
	Contribuente ordinario emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU, né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.
	Minimo emette fattura a ordinario.	Il contribuente ordinario non compila più CU, né il modello 770.
	Minimo emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo non compila più CU, né il modello 770.
	Minimo emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.
	Forfetario emette fattura ad ordinario.	Il contribuente ordinario non compila più CU, né il modello 770.
	Forfetario emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo non compila più CU, né il modello 770.
	Forfetario emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU, né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.

Note	1. Si ritiene che l'obbligo di rilascio della Certificazione Unica riguardasse esclusivamente quelle ipotesi nelle quali, pur sussistendo l'obbligo teorico di applicare una ritenuta, fosse scattato l'esonero specificamente previsto per il contribuente che applica il regime dei minimi/forfetario. Questo accade per i percipienti che sono professionisti o agenti di commercio . Diversamente, in presenza di importi erogati ad aziende (ad esempio, a un muratore/imbianchino/idraulico/elettricista che applicano il regime agevolato), si ritiene che il committente non avrebbe dovuto rilasciare la certificazione, in quanto non si sarebbe verificato, nemmeno a livello teorico, alcun obbligo di applicare la ritenuta d'acconto su tale erogazione [anche se, spesso, permangono evidenti difficoltà nello stabilire se, un soggetto agevolato che ha rilasciato la fattura senza ritenuta (in regime dei minimi o forfetario), sia un professionista o un'impresa, salvo effettuare la verifica dell'iscrizione alla Camera di Commercio].
	2. Per contribuente "ordinario" si intende il soggetto dotato di partita Iva che non opera nel regime dei minimi né in regime forfetario.



Check list per visto di conformità ai fini Iva

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l'apposizione del visto di conformità in alternativa alla prestazione della garanzia in capo ai soggetti non "a rischio". L'apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione sia per il rimborso.

Studio			
Contribuente	P. Iva	Codice attività	
Start-up			☐
Controllo codice attività		Sì	No
Documentazione contabile	Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?	☐	☐
Attività prevalente	Il codice attività corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?	☐	☐
Tenuta e conservazione delle scritture contabili			
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva	Direttamente dal professionista.	☐	
	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).	☐	
	Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).	☐	
	Da Caf imprese.	☐	
	Da società di servizi di associazione di categoria.	☐	
	Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.	☐	
Registri regolarmente tenuti		Sì	No
Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute e conservate regolarmente	Registro fatture emesse.	☐	☐
	Registro corrispettivi.	☐	☐
	Registro acquisti.	☐	☐
Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione		Sì	No
I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva?		☐	☐
Il credito Iva 2023 riportato nel 2024 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?		☐	☐
Ammontare del credito Iva 2023 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24.		€	
Tale importo corrisponde a quanto indicato nel modello Iva 2025?		☐	☐
Credito Iva 2024 risultante dal modello Iva 2025.		€	
Verifica della formazione del credito Iva		Sì	No
Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.		☐	☐
Presenza di operazioni non imponibili.		☐	☐
Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.		☐	☐
Presenza di operazioni non soggette a imposta.		☐	☐
Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.		☐	☐
Cessazione dell'attività.		☐	☐
Rimborso minor credito Iva del triennio.		☐	☐



Check list per visto di conformità ai fini Iva (segue)

Verifica della documentazione			Sì	No
Credito Iva dell'anno	Maggiore o uguale al volume d'affari.	Verifica integrale della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell'anno).	☐	☐
	Minore del volume d'affari.	Verifica dei documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta¹ (deve esserne conservata copia, unitamente alla check-list del controllo svolto).	☐	☐
Credito Iva anni precedenti	Ai fini del computo dell'ammontare del credito si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione. Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.			
Totale importo Iva	Importo complessivo dell'Iva detratta: € (come risulta dalla dichiarazione Iva). x 10% = €			
Nota ¹	Se, per esempio, l'ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a € 10.000.			
Controllo finale			Sì	No
Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo.			☐	☐
Data		Firma professionista abilitato		

CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITO IVA (COMPILABILE)VERIFICA FATTURE EMESSE (COMPILABILE)VERIFICA FATTURE ACQUISTI (COMPILABILE)VERIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE (COMPILABILE)VERIFICA REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI OMESSI (COMPILABILE)CHECK LIST INTERNA PER RIMBORSO IVA (COMPILABILE)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Versamento taxa annuale libri sociali 2025

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della taxa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	Società di capitali	• S.r.l. • S.r.l.s. • S.p.a. • S.a.p.a.			
	Altri soggetti obbligati	• Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria.			
	Soggetti esonerati	• Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.			
		• Società cooperative. • Società di mutua assicurazione.	• Consorzi che non hanno la forma di società consortile.		
IMPORTO	Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 1.01.2025	Fino a € 516.456,90	€ 309,87		
		Oltre € 516.456,90	€ 516,46		
	Misura forfettaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.			
VERSAMENTO	Modello F24 sezione Erario	Codice tributo	7085	Entro il 16.03.2025	
		Periodo di riferimento	2025		
	Compensazione	• L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso deve essere presentato il modello F24, anche se a zero.			
	Società costituite dopo il 1.01.2025	• Versamento della tassa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara. • L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività.			



ESEMPIO N.1 - PAGAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24



ESEMPIO N.2 - PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE (SOCIETÀ COSTITUITE DOPO 1.01)



ESEMPIO N.3 - SCRITTURA CONTABILE PER PAGAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI



Ravvedimento speciale per società di persone e associazioni professionali

Con risoluzione n. 50/E/2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'Irap per i soggetti che aderiscono al regime di "ravvedimento speciale", disciplinato dall'art. 2-quater D.L. 9.08.2024, n. 113.

In particolare, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:

- **4074**, denominato "CPB - Soggetti **persone fisiche** - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali";
- **4075**, denominato "CPB - Soggetti **diversi dalle persone fisiche** - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali";
- **4076**, denominato "CPB - Imposta sostitutiva dell'Irap".

Come "Anno di riferimento" si indica l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Con la successiva risoluzione n. 1/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni (artt. 5, 115 e 116 Tuir). Di seguito si schematizza tale fattispecie, proponendo uno specifico esempio di compilazione del modello F24, con le possibili alternative previste dalla legge, ricordando che il versamento può avvenire in un'unica soluzione **entro il 31.03.2025**, ovvero mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025.

PREMESSA

- Il cd. "ravvedimento speciale" è riservato ai soggetti che, entro il **12.12.2024**, mediante dichiarazione integrativa, o entro il **31.10.2024** hanno aderito al concordato preventivo biennale e che nei periodi d'imposta dal 2018 al 2022:
 - hanno applicato gli ISA;
 - ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa del Covid-19;
 - ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività [art. 9-bis, c. 6, lett. a) D.L. 50/2017].

- Per le società di persone, le associazioni e le società di capitale in regime di trasparenza fiscale l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla 1^a o unica rata:
 - dell'imposta sostitutiva dell'Irap da parte della società o associazione;
 - delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

VERSAMENTO IMPOSTE DA PARTE DEI SOCI E DELLE SOCIETÀ

Modello F24

Soci o associati

- In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione "Contribuente" sono riportati, negli appositi campi:
 - il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato;
 - il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il **codice fiscale della società** o associazione unitamente al codice "73" da riportare nel campo "codice identificativo", come di seguito ridenominato "73" - "Contribuente - Società";
 - codice tributo "4074".
- Restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" e del codice identificativo "73".

- in alternativa -

Società, associazioni e società trasparenti

- Il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
- In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il **codice tributo "4075"**, indipendentemente dalla compagine sociale.
- Il versamento dovrà riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
- Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irap è eseguito dalla società o associazione con il **codice tributo "4076"**.



CASO PRATICO



Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. È necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
- Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). - Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). - Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.	30.03¹	30.05¹
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	15.04¹	14.06¹
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ² .	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04¹	21.06¹
Assemblea di approvazione del bilancio ³ .	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁴ .	30.04¹	29.06¹
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05¹	29.07¹
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.10 (se l'esercizio coincide con l'anno solare).	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari (ovvero conservazione elettronica).	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	- È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati nei termini. - Conservazione elettronica: 31.01.	

Note

- ¹ In caso di anno **bisestile**, si sottrae un giorno.
- ² L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata.
- ³ L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
- ⁴ **Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).



Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail

Per l'autoliquidazione Inail 2024/2025 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2024 è il 28.02.2025 e quello di pagamento del premio assicurativo è il 17.02.2025, in unica soluzione o della 1^a rata. Entro il 17.02.2025 deve essere inoltrata l'eventuale richiesta di riduzione dei salari presunti del 2025.

DEFINIZIONE

- L'autoliquidazione è il procedimento tramite il quale le aziende titolari di posizioni assicurative presso l'Inail provvedono a:
 - denunciare le retribuzioni dei soggetti assicurati relative all'anno 2024;
 - calcolare l'importo del premio dovuto a saldo per l'anno precedente (2024) e in acconto per l'anno in corso (2025);
 - versare, tramite il Mod. F24, il premio dovuto costituito dalla somma algebrica degli importi a titolo di saldo (regolazione) e acconto (rata).

MODALITÀ
E SCADENZEDenuncia delle retribuzioni¹

- Invio telematico
- Procedura "alpi on-line"

28.02.2025

Conteggi

Effettuati in modo autonomo da ciascuna azienda

17.02.2025 (il 16.02.2025 è festivo)

Pagamento

In unica soluzione

17.02.2025

In 4 rate (25% ciascuna)
Interesse pari a 3,41%

17.02.2025

1^a rata.

16.05.2025

2^a rata con interessi.

20.08.2025

3^a rata con interessi.

17.11.2025

4^a rata con interessi.

In un diverso numero di rate.

Entro il 17.02.2025 (inoltrare istanza rateazione ordinaria).

1^a rata e rate successive secondo il piano di ammortamento autorizzato dall'Istituto e maggiorate da interessi.

Riduzione del presunto

- Aniché utilizzare come imponibile per il 2025 l'importo delle retribuzioni 2024 e, in previsione di una riduzione dei salari conseguente alla diminuzione del numero degli occupati o ad altre cause, è possibile inoltrare apposita "comunicazione di riduzione delle retribuzioni" per rendere noto all'Inail l'importo sul quale sarà calcolato il premio.
- È anche possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente se la variazione non è ancora stata recepita dall'Istituto.

17.02.2025
Invio
solo
telematico

Ditte cessate

- Dal 1.07.2021 le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando l'apposito servizio online "Autoliquidazione ditte cessate".
- Il suddetto servizio online rimane disponibile all'utente fino al giorno 16 del 2° mese successivo alla cessazione.
- Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente utilizzando il modulo in formato cartaceo.

PASSAGGIO
DA PREMIO
SPECIALE A
ORDINARIO

Il decreto interministeriale 6.09.2022 ha disciplinato il passaggio a premio ordinario, dall'1.01.2023, delle polizze speciali facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e per addetti ai frantoi.

NOVITÀ
2025

Estesa anche all'anno scolastico e accademico 2024-2025, la tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (art. 9 D.L. 113/2024).

Nota¹

Il modulo cartaceo non è più utilizzabile per le ditte attive (Circ. Inail n. 1/2012).



PAGAMENTO DEL PREMIO INAIL



Modello 770 semplificato mensile

L'art. 16 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto, dall'anno 2025, una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di **dipendenti al 31.12 dell'anno precedente non superiore a 5** (in via sperimentale). La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d'imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento. Con provvedimento prot. 25978/2025 sono definite modalità e termini per la trasmissione dei dati.

AMBITO
SOGGETTIVO

- Sostituti d'imposta che:
 - a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti **redditi di lavoro dipendente o autonomo**, ovvero a questi assimilati;
 - b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
 - c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
 - d) al 31.12 dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

AMBITO
OGGETTIVO

Ritenute e trattenute da versare e crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo, elencati nell'[allegato 1](#) al provv. Ag. Entrate 31.01.2025.

Versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dall'anno d'imposta 2025.

COMUNICAZIONE
DEI DATIComunicazione
semplificata

- In **alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale (modello 770)**, i sostituti d'imposta effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche gli altri dati individuati con provv. Ag. Entrate 31.01.2025.
- Le comunicazioni dei dati sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 (art. 4, c. 1 D.P.R. 322/1998).
- Restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d'imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate.

Modello 770

- I sostituti d'imposta che non si avvalgono delle nuove disposizioni sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, per l'intero anno di riferimento.
- La presentazione della suddetta dichiarazione annuale equivale alla scelta di non avvalersi delle nuove disposizioni.

DATI
RICHIESTI

- a) Ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo **codice tributo** e il **periodo di riferimento**.
- b) In caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef, regione o comune a cui si riferiscono.
- c) Presenza delle fattispecie (note) elencate nell'allegato 2 al provv. Ag. Entrate 31.01.2025.

- a) **Ammontare delle ritenute** e trattenute versate, relativo codice tributo e periodo di riferimento.
- b) Ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento.
- c) **Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione**, specificando il relativo **codice tributo** e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate.
- d) Ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento.
- e) Codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

Contestualmente all'invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle Entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN.

TERMINI

Le comunicazioni dei dati sono effettuate **entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale** dei sostituti d'imposta, relativa all'anno di riferimento, anche in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate.

Per le ritenute e trattenute operate **nei mesi di gennaio e febbraio 2025**, i sostituti d'imposta che si avvalgono delle nuove disposizioni possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere i dati **entro il 30.04.2025**.



PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE



Affrancamento riserve e fondi in sospensione d'imposta

I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 10%. La relazione illustrativa della norma specifica che sono escluse le riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall'Irap.
L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione.
Si riassume l'agevolazione, facendo riferimento, ove non disciplinato, alle versioni precedenti delle leggi di affrancamento.

AMBITO APPLICATIVO	Oggetto	Saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta.	Esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31.12.2023 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024 .
	Esclusioni	Sono escluse le riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall' Irap . Esempi - Riserve vincolate ex art. 26 D.L. 104/2023. - Riserve da rivalutazione dei beni d'impresa ex art. 15 D.L. 185/2008 e art. 110 D.L. 104/2020 con effetti solo civilistici.	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Oggetto	Le riserve e altri fondi in sospensione d'imposta possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva.	In tutto o in parte.
	Imposte sostituite	- Irpef. - Ires. - Irap.	
	Misura	Imposta sostitutiva del 10% .	
	Base imponibile	L'imposta sostitutiva è calcolata sull'importo della riserva risultante dal bilancio (circolare Ag. Entrate 1.03.2022, n. 6/E, parte I, par. 4.7) e quindi, al netto dell'imposta sostitutiva.	
	Liquidazione	- L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (modello Redditi 2025). - Pertanto, l'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo (relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024).	
	Versamento	L'imposta è versata in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.	
TRATTAMENTO CONTABILE	- Non essendovi indicazioni specifiche nella norma, sembra possibile che l'imposta sostitutiva possa essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto ovvero a diretta riduzione della riserva affrancata oppure come costo (indeducibile). - Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o al fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata con le ordinarie modalità previste per la riduzione del capitale, di cui all'art. 2445, cc. 2 e 3 c.c.		





NON SOLO IMPRESA

Aliquote contributive 2025 Gestione Separata Inps

Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%. In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 27/2025, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2024, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2025.

Categorie interessate		Massimale 2025	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 120.607,00	24,00%	---	24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie <u>senza</u> la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ¹ .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie <u>con</u> la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ¹ .			0,72% (+) 1,31%	35,03%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 120.607,00	24,00%	---	24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,35%	26,07%

VERSAMENTO	Collaboratori	L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
	Professionisti	- Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, 1° e 2° acconto 2025). L'acconto per l'anno di imposta 2025 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2025.

Nota¹

Le somme corrisposte **entro il 12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (**c.d. principio di cassa allargato**). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a **prestazioni effettuate entro il 31.12.2024**; pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2024 (**24%** per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; **33,72%** per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; **35,03%** per chi è anche obbligato all'aliquota Dis-coll).

[MINIMALE](#)[ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 PER SOGGETTI SENZA ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA, NON TITOLARI DI PENSIONE E DI PARTITA IVA E MAGISTRATI ONORARI DEL CONTINGENTE A ESAURIMENTO](#)[ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 PROFESSIONISTI DEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO](#)[ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 COLLABORAZIONI DEL LAVORO SPORTIVO](#)



AGEVOLAZIONI

Fondo per la transizione industriale

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge, in tutta Italia, alle imprese di ogni dimensione che investono nella tutela ambientale. L'obiettivo è favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. La dotazione è di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR.

BENEFICIARI	Requisiti	- Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda: - sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese; - presentano programmi di investimento relativi a una sola unità produttiva, nella quale deve essere svolta un'attività rientrante nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; - sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
	Destinazioni specifiche delle risorse	Il 50% delle risorse del Fondo è riservato alle imprese energivore (inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'art. 19, c. 2 L. 20.11.2017, n. 167). - Almeno il 40% delle risorse è destinato ai progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
AGEVOLAZIONI	Contributo a fondo perduto	Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
	Investimenti relativi al miglioramento dell'efficienza energetica	- Sono concesse agevolazioni pari al: 30% delle spese ammissibili; con maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia.
	Investimenti relativi all'installazione di impianti da auto-produzione di energia	- Sono concesse agevolazioni pari al: 45% per gli investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese; 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.
	Investimenti relativi all'uso efficiente delle risorse	- Sono concesse agevolazioni pari al: 40% delle spese ammissibili; - con maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia.
	Cambiamento del processo produttivo	Per gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell'intensità è disciplinato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 2 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2025, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Sabato 8 marzo	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 8.03.2025, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
Sabato 15 marzo	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegata al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Domenica ¹ 16 marzo	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 3ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D. Lgs. 108/2024). Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2025. Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	



Principali adempimenti mese di marzo 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 16 marzo (segue)	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2024.
	Assistenza fiscale	Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2025 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate n. 3/E/2019).
	Sostituti d'imposta	Certificazione Unica 2025 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31.03.2025. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
	Certificazione utili societari	Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2024.
	Tassa concessioni governative	Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.
		Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2024. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2024, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2024. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2024 (D.M. Finanze 13.01.2016).
	Modello 730 precompilato	Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069). Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021). Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2024 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019). Spese abbonamento trasporto pubblico - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2024 per gli abbonamenti dei trasporti pubblici (Prov. Ag. Entrate 4.10.2023).



Principali adempimenti mese di marzo 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Lunedì 24 marzo	Spese veterinarie	Sistema tessera sanitaria - Termine di invio di correzioni ai dati delle spese veterinarie 2024.
Martedì 25 marzo	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Domenica ¹ 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Lunedì 31 marzo	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Fattura elettronica sanitari - È stato prorogato al 31.03.2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (D.L. 202/2024). Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Dottori commercialisti	Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle eccedenze 2024 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.
	Certificazione unica 2025	Redditi da lavoro autonomo - La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31.03.2025.
	Firr	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale maturato nel 2024, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Bilancio	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 31.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
	Bonus pubblicità	Comunicazione - Entro il 31.03.2025 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2025.
	Ravvedimento speciale	Opzione - Termine di pagamento, in un'unica soluzione o della 1ª rata, degli importi dovuti per i soggetti che optano per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 e che hanno aderito, entro il 31.10.2024, al concordato preventivo biennale (Prov. Agenzia Entrate 4.11.2024).
	Zes unica	Comunicazione - Gli operatori economici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate tra il 31.03 e il 30.05.2025 l'ammontare delle spese sostenute dal 16.11.2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.
	Enti associativi	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2024 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.
	Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2024 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].
	Rischi catastrofali	Polizze assicurative - È stata differita al 31.03.2025, salvo ulteriore slittamento, la stipula di polizze assicurative per rischi catastrofali (D.L. 202/2024).
Nota ¹		• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].